

# Norme & Tributi

## Circolazione stradale

Guida automatica non più fuorilegge dal 14 luglio — pp. 30-31

## Decreto in «Gazzetta»

Accise sui carburanti, riduzione fino al 2 agosto



### IL PROLUNGAMENTO

Publicato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto del ministero dell'Economia con la Transizione ecologica che prolunga il taglio delle accise sui carburanti fino al 2 agosto. L'iva sul gas per auto sarà al 5 per cento.



DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

# Crediti d'imposta su energia e gas vincolati al de minimis

## Decreto Aiuti

La misura è stata aggiunta nel passaggio in commissione alla Camera

È previsto un massimale limitato a 200mila euro calcolato su base triennale

Roberto Lenzi

Il decreto Aiuti taglia, se non addirittura azzera, i crediti d'imposta su gas ed energia elettrica per le imprese più danneggiate, semplificato in parallelo il calcolo per chi si avvale dello stesso gestore dal 2019.

Le novità emergono dalla modifica, in sede di conversione, all'articolo 2 del Dl 50/2022 (per il testo si attende oggi un nuovo passaggio presso le commissioni Finanze e Bilancio della Camera prima dell'esame dell'Aula di Montecitorio).

Gli aiuti sotto forma di credito d'imposta per le spese di acquisto di gas ed energia elettrica (quest'ultimo per le imprese non energivore, da valutare cosa succederà per i crediti

d'imposta a favore delle imprese energivore) diventano sottoposti alla normativa "de minimis", scelta opinabile in un periodo in cui le imprese hanno ottenuto contributi di questo tipo sia per il fondo di garanzia, sia per gli aiuti di Simest, oltre che per gli aiuti Inail Isi e i vari aiuti regionali.

Ricordiamo che gli aiuti "de minimis", il cui importo non è mai stato incrementato dal 2013 a oggi, prevedono un massimale ottenibile pari a 200mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime. Inoltre, gli stessi sono soggetti alla definizione di "impresa unica", per cui tutti il tetto di 200mila euro tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.

La modifica avviene con l'aggiunta del comma 3 ter che prevede semplicemente «gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis». Questa tipologia di regime era nata per concedere aiuti aggiuntivi in tempi "normali" a progetti di impatto minore.

Lo strumento mal si adatta a incentivi che dovrebbero essere compensativi di costi imprevedibili.

Nella pratica, ci sono imprese che avrebbero diritto a contributi che superano sensibilmente i 200mila euro

a trimestre, ma che a questo punto, con l'introduzione del regime "de minimis", potrebbero trovarsi a non avere diritto ad alcun credito d'imposta o, al massimo, a una piccola quota determinata dalla differenza tra 200 mila euro e quanto già occupato per altri aiuti "de minimis" nel periodo 2020-2022.

### Il calcolo semplificato

Con l'introduzione del comma 3-bis, l'onere del calcolo del risparmio teorico previsto va a carico del venditore. La norma introduce questa semplificazione se il venditore è lo stesso che riforniva l'impresa beneficiaria nel primo trimestre dell'anno 2019.

Il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportata il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

Il comma 3.bis non tiene conto di quanto previsto dal comma 3-ter; infatti, il calcolo del venditore si limita a quanto spetterebbe all'impresa senza considerare il tetto degli aiuti "de minimis".

Proprio per questo, l'impresa do-

vrà rifare i calcoli tenendo conto dell'articolo 3-ter, riducendo così il credito d'imposta fino al plafond disponibile sul "de minimis".

Il calcolo da parte del venditore avviene ai fini della fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, e per quelle che usufruiscono del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 21.

Rimangono fermi gli incrementi di massimali previsti inizialmente dal Dl 50/2022. Il credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas viene elevato dal 20 al 25 per cento. È confermato l'incremento del credito d'imposta, riconosciuto dal Dl 17/2022 e già elevato dal Dl 21/2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), dal 20 al 25 per cento. Confermato anche l'innalzamento del credito d'imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica dal 12 al 15 per cento.



LA PENALITÀ  
La previsione rischia di tagliare o azzerare gli aiuti alle aziende contro il caro energia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## PANORAMA

### IL DECESSO DEL DISPONENTE

## Il trust interposto evita l'imposta di successione

Se un trust è fiscalmente considerato interposto rispetto al suo disponente, il decesso di costui non comporta che il patrimonio del trust sia da tassare con l'imposta di successione in quanto si tratta di un patrimonio che, comunque, sotto il profilo civilistico, appartiene al trust e non al disponente. È la conclusione della risposta a interpello 359/2022 delle Entrate, in cui è stato esaminato il caso di un trust non validamente operante sotto il profilo fiscale, con conseguente assoggettamento a tassazione in capo al disponente dei redditi prodotti dal trust (nel caso concreto era segregata in trust una quota di partecipazione di maggioranza in una società in accomandita semplice).

L'Agenzia ammette che il riconoscimento del trust come «non validamente operante sotto il profilo fiscale» ha impatto esclusivamente sotto il profilo dell'imputazione dei redditi conseguiti dal trust, comportando che i redditi formalmente prodotti dal trust devono essere assoggettati a tassazione in capo al disponente. Al di fuori di questo ambito, l'interposizione non ha ulteriore rilevanza e in particolare non significa che il patrimonio apportato al trust non appartenga al trust, né sotto il profilo fiscale né sotto il profilo civilistico.

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### NON BASTA LA SEZIONE SPECIALE

## La start up innovativa non evita il fallimento

Per evitare il fallimento non basta l'iscrizione di una società come start up innovativa nella sezione speciale del Registro imprese sulla base dell'autocertificazione del rappresentante legale. È invece necessaria una verifica da parte dell'autorità giudiziaria sull'esistenza dei requisiti perché l'iscrizione «costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento (...), essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start up innovativa». Lo afferma il principio di diritto cristallizzato nella sentenza e21152 della prima sezione civile depositata ieri.

Per la Cassazione, infatti, è infondata la tesi che impedisce, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la verifica giudiziale sul possesso degli elementi per l'iscrizione alla sezione speciale del Registro: il controllo formale esercitato dall'ufficio del Registro non blocca quello sostanziale della magistratura che può, anzi, disapplicare gli atti amministrativi non conformi alla legge nel caso accertati un difetto dei requisiti.

—G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Immobili in categoria D, Comuni fuorigioco

### Cassazione

Dal 2007 gli enti locali non possono più procedere all'accertamento Imu/Ici

Dario Deotto  
Luigi Lovecchio

A partire dal 2007, i comuni non hanno più il potere di accertare ai fini Ici/Ici Imu gli immobili di categoria D, non censiti, con la rendita presunta, ponendo al più verificare l'esattezza del costo contabilizzato.

La rendita catastale attribuita,

inoltre, produce effetti retroattivamente, dalla data in cui è stata attivata la procedura Docfa. La precisazione giunge dalla sentenza 21115/2022 della Cassazione.

Nel caso deciso dalla Suprema corte, il comune, in presenza di immobili connessi a una centrale elettrica, privi di rendita, aveva ritenuto di accertare l'Ici dovuta su di essi, relativa all'anno 2010, applicando una rendita presunta. Dopo alterne vicende davanti ai giudici di merito, la questione approdava alla Cassazione. La Corte rilevava in primo luogo che, dal 2007, per effetto della legge 296/2006, erano state abrogate le disposizioni del Dlgs 504/1992 che consentivano di determinare l'imponibile dei fabbricati privi di rendita ricorrendo alle rendite

relative a fabbricati similari. Nel contempo, osserva sempre la Corte, erano entrate in vigore alcune previsioni che consentivano di accatastare d'imperio le unità immobiliari non censite (articolo 1, comma 336, legge 311/2004) oppure di modificare i classamenti non congrui rispetto alla effettiva situazione immobiliare (articolo 1, comma 335, stessa legge 311).

Dal complesso delle disposizioni sopra indicate, il collegio di legittimità ha pertanto desunto il criterio di diritto secondo cui, a partire dal 2007, i comuni non hanno più il potere di accertare l'imponibile degli immobili non censiti sulla base della rendita presunta, si ritiene, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza dell'unità immobiliare. Con specifico

riferimento ai fabbricati di categoria D, ove questi siano privi di rendita, distintamente contabilizzati e interamente posseduti da imprese, l'unico criterio applicabile è del quello del costo contabilizzato. Negli altri casi, è l'agenzia delle Entrate che, anche su eventuale sollecitazione dei comuni, deve provvedere all'accatastamento con stima diretta.

Tuttavia, il fatto che l'accertamento fosse fondato su di un criterio errato non comportava l'azzeramento della pretesa, dovendo la società contribuente versare l'imposta dovuta sulla base della rendita catastale successivamente attribuita, a decorrere dalla data in cui era stata attivata la relativa richiesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## QuotidianoPiù. Tutti i giorni un'edizione straordinaria.



Il nuovo servizio di informazione online dedicato ai professionisti e alle aziende.

## QuotidianoPIÙ

FISCO LAVORO CONTABILITÀ IMPRESA FINANZIAMENTI MONDO DIGITALE

Ogni giorno potrai leggere e ascoltare tutte le novità, gli approfondimenti degli esperti, le notizie dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria in tema di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale. L'informazione in formato podcast e video rende QuotidianoPiù uno strumento di lavoro unico per il tuo aggiornamento professionale.



Registrati su [quotidianopiù.it](https://quotidianopiù.it)

Provalo gratis fino al 15/09

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE